

Associazione ACCADEMIA POPOLARE DI MUSICA MUGELLINI

Via Dell'Artigianato 17 – 62015

Monte San Giusto (MC)

Codice Fiscale 91013330435 Partita IVA 01604180438

Verbale di Assemblea del 3 Maggio 2021

In data 3 Maggio 2021 alle ore 21 si è riunita presso la piattaforma Web ZOOM al link <https://zoom.us/j/98265786692?pwd=eHE1WjF4L1RiSXBpdjZYQ2NUZEtKdz09>, l'Assemblea dell'Associazione ACCADEMIA POPOLARE DI MUSICA MUGELLINI, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) modifiche statutarie per adeguare lo Statuto associativo al nuovo "Codice del Terzo settore";
- 2) nomina componenti Consiglio direttivo.
- 3) varie ed eventuali

A norma dell'art. 16 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, Pierluca Maria Grazia, che, constatato che sono presenti n. 12 soci aventi diritto al voto su n.15 soci iscritti all'Associazione, **dichiara l'Assemblea validamente costituita in sede di seconda convocazione e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la sig.ra Cecilia Regini.**

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che, entro il 31 maggio 2021, è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.

Egli fa presente che **la modifica entro tale termine è fondamentale per iscriversi nel futuro Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)**, nel momento in cui esso sarà operativo.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le associazioni di promozione sociale dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di diventare una APS.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (voto per messaggio nella chat di approvazione e stampa del voto) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

2) Passati al secondo ordine del giorno il Presidente, nel quadro del rinnovo delle cariche associative, indice le elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.

Dopo una breve discussione i convenuti deliberano all'unanimità di nominare come membri del Consiglio direttivo:

- Sig.ra Cecilia Regini nata a Civitanova Marche il 18/12/1992 e residente a Civitanova Marche via Matteo Ricci 67, codice fiscale RGNCCL92T58C770K, in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo;
- Sig.ra Maria Grazia Pierluca nata a Monte San Giusto il 25/09/1960 e residente a Civitanova Marche, via Maroncelli 79, codice fiscale PRLMGR60P65F621X, in qualità di Vice-Presidente del Consiglio Direttivo;
- Sig. Loredana Giacobbi nata a Civitanova Marche il 1/04/1983 e residente a Potenza Picena, via Regina Margherita 206, codice fiscale GCBLDN83D41C770E in qualità di Consigliere del Consiglio Direttivo;

Le persone sopra elencate, presenti all'assemblea, dichiarano di accettare la carica conferitagli.



R

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, alle ore 23:00 la riunione viene sciolta, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente verbale.
Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 23:00

Il Presidente

[Signature]

Il segretario verbalizzante

[Signature]

FIRMA DELLE PRESENZE (STESSI NOMI PRESENTI NELLO STATUTO)

CECILIA REGINI

[Signature]

LOREDANA GIACOBBI

[Signature]

MAURO MERCURI

[Signature]

TULLIO GUALTIERI

[Signature]

VINCENZO RUGGIERO

[Signature]

MICHELE GALLUZZO

[Signature]

ALEXANDER SOROKIN

[Signature]

JONATHAN CAMPOLI

[Signature]

HELVIO RUSSO

MARTA GIULIONI

[Signature]

CARLO RIPANTI

[Signature]

MARIA GRAZIA PIERLUCA

[Signature]





Direzione Provinciale di Macerata

Ufficio Territoriale di Macerata



Euro 200,00 Registrato al N. 1083
Euro DUE Mod. 3
CENTO 100, Addl 20105/2021



UFFICIO TERRITORIALE (*)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

Davide Pognini

Dele P.

"come da atto Dispositivo Prot. n. 30360 del 26/04/2021"

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale (APS)

Art.1 (Denominazione-sede-durata)

Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "ACCADEMIA POPOLARE DI MUSICA MUGELLINI", di seguito indicata anche come "Associazione". L'Associazione ha sede legale nel Comune di Monte San Giusto (MC) Via dell'Artigianato 17 62015. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Monte San Giusto (MC) non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 (Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale")

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Accademia Popolare Di Musica Mugellini APS" oppure "Accademia Popolare Di Musica Mugellini associazione di promozione sociale". L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri previsti dalla Legge 383 del 2000.

ART. 3 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro, ha carattere aperto e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante, secondo nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, con modalità mutualistiche, di una o di più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art.5 del d.lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

— educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; in particolare istituire corsi di formazione per i più bisognosi e per non perdere i vecchi mestieri.

— organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; in particolare creare anche riunioni e/o focus ed eventi ai fini di promulgare i punti di cui sopra

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale:

— sponsorizzazioni;

— vendita prodotti editoriali e/o musicali in concomitanza di manifestazioni e/o eventi.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. L'associazione si conforma alle norme e alle direttive dell'ente di promozione sociale, di cui alla legge 7 dicembre 2000 n. 383, cui la stessa decida di affidarsi mediante delibera dell'Organo di Amministrazione.

ART. 4 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 5 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- comunicare tempestivamente la variazione dei dati anagrafici atteso che gli stessi risultano indispensabili ai fini di ogni comunicazione e/o convocazione associativa

ART. 6 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'R', 'JC', 'TS', 'HG', 'AS', 'MG', 'JL', 'Z', and a large signature at the bottom.



una certa gravità all'associazione può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può sempre *recedere* dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. Il mancato versamento della quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea costituisce causa di *esclusione*. I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 7 (Organi)

Sono *Organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente.

ART. 8 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha *un voto*. Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili. E' possibile l'intervento in assemblea degli associati anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, avviene alternativamente mediante comunicazione scritta, mail, comunicazione sul nostro sito (ove istituito), avviso con sms o affissione avviso in bacheca, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- a) *nomina e revoca i componenti degli organi sociali*;
- b) *nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti*;
- c) *approva il bilancio*;
- d) *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti*;
- e) *delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima*;
- f) *delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto*;
- g) *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari*;
- h) *delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione*;
- i) *delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza*.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per *deliberare lo scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 9 (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 anni e sono *rieleggibili*. Per quanto riguarda la vigenza del primo Organo di amministrazione si specifica che esso resterà in carica dalla data della nomina e sino all'assemblea per l'approvazione del bilancio del secondo esercizio successivo a quello di costituzione. La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. L'Organo di amministrazione è *validamente costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti. In tale circostanza la presidenza spetterà di diritto al Presidente o, in sua assenza, al Vice Presidente ovvero, in assenza di entrambi, al Consigliere più anziano. Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 10 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 11 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il *controllo contabile* nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli



Handwritten notes and signatures on the right margin:

- JS
- JC
- TS
- clw
- AS
- lex
- 2
- RA
- Me



amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 16 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 17 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 19 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo, quando ne ricorrano i presupposti;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone espressa richiesta all'Organo di amministrativo

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Potenza Picena li 03/05/2021

CECILIA REGINI

LOREDANA GIACOBBI

MAURO MERCURI

TULLIO GUALTIERI

VINCENZO RUGGIERO

MICHELE GALLUZZO

ALEXANDER SOROKIN

JONATHAN CAMPOLI

Cecilia Regini
Loredana Giacobbi

Mauro Mercuri
Tullio Gualtieri

Vincenzo Ruggiero

Michele Galluzzo

Alexander Sorokin

Jonathan Campoli



M

Jc

TS

MC AS

for Reg

Q

HELVIO RUSSO

MARTA GIULIONI

CARLO RIPANTI

MARIA GRAZIA PIERLUCA

1

Helvio Russo
Marta Giulioni
Carlo Ripanti
Maria Grazia Pierluca



7

JS

JC

Dr. Ch.

rv

AS

leg

h

GA